



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/161/CU01/C2

**POSIZIONE DELLE REGIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI  
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 (A.S. 2960)**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto  
1997, n. 281*

*Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rinvio dell'espressione del parere e approva il documento di proposte emendative.

Roma, 9 novembre 2017

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

### **Relazione**

Il contributo è necessario per riallineare le retribuzioni dei dipendenti transitati dalle Province alle Regioni a seguito dell'attuazione della legge 56/2014.

#### *In subordine*

Dopo l'articolo 18 del ddl “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

#### **“Articolo 18 bis. Personale provinciale trasferito**

Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### **Relazione**

L'emendamento prevede la possibilità di utilizzare per le Regioni, fermo restando la sostenibilità della spesa, le risorse decurtate dai fondi per il salario accessorio per la cessazione di personale intervenuta nel periodo 2011/2016 per il riequilibrio, anche graduale, del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei ruoli regionali, proveniente dalle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **19. RIA**

Dopo l'articolo 18 del ddl “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

#### **“articolo 18 bis. Retribuzione individuale anzianità.**

1. Le risorse della retribuzione individuale d'anzianità del personale cessato con decorrenza 1 gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 23.

2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra le diverse aziende della stessa Regione.

### **Relazione**

Occorre incrementare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa con la retribuzione individuale di anzianità.

## **20. Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica**

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

### **“Articolo 18 bis. Disposizioni per il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica**

*A decorrere dal 2018 le Regioni e le Province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica.*

### **Relazione**

L'emendamento prevede la possibilità di acquisire le risorse umane a tempo determinato, in considerazione della natura stagionale delle attività da realizzare, impegnate al fine di garantire le attività di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica e forestale, stante il contesto in continua evoluzione, con particolare riferimento a:

- obbligatorietà sulla difesa fitosanitaria imposta dalla legislazione comunitaria. Il regolamento comunitario n. 625/2017 equipara infatti controlli fitosanitari a quelli della salute umana e della salute animale;
- tutela e mantenimento degli equilibri idrogeologici e idraulico-forestali e specificatamente quello più fragile e delicato: il territorio montano e il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

## **21. Armonizzazione fondi pensione**

Dopo l'articolo 23 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

### **“Articolo 23 bis. Armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la

| <b>minori entrate per<br/>contribuzione e<br/>prestazioni (riscatti,<br/>capitale e rendita) in<br/>mln. diEuro</b> |                     |
|---|---------------------|
| <i>anno</i>   | <i>12% adesioni</i> |
| 2018  | 5,52                |
| 2019  | 8,28                |
| 2020  | 10,44               |
| 2021  | 10,68               |
| 2022  | 14,88               |
| 2023  | 14,04               |
| 2024  | 19,08               |
| 2025  | 17,40               |
| 2026  | 23,16               |
| 2027  | 20,64               |
| 2028  | 27,24               |
| 2029  | 27,12               |
| 2030  | 28,44               |
| 2031  | 29,64               |
| 2032  | 30,84               |
| 2033  | 32,16               |
| 2034  | 33,36               |
| 2035  | 34,68               |
| 2036  | 36,12               |
| 2037  | 37,56               |
| 2038  | 39,00               |

## **22. Dirigenza pta sanità**

Dopo l'articolo 41 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

### **Art. 41 bis. Aree di contrattazione**

"Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in una apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità".

### **Relazione**

L'emendamento prevede il passaggio dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area di contrattazione della Sanità. Il passaggio si rende necessario a seguito del mancato esercizio della delega prevista all'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in

particolare al comma 1, lettera b, punto 2 che prevedeva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del sistema sanitario nazionale nel ruolo della dirigenza regionale. Il CCQN del 13/07/2016 sulla base della previsione normativa di cui sopra aveva previsto l'inserimento dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area dirigenziale delle funzioni locali.

### **23. Emendamento facoltà assunzionali ARPA**

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

#### **“Articolo 18 bis- facoltà assunzionali Agenzie per l'Ambiente**

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.”

#### **Relazione**

L'emendamento proposto si rende necessario per consentire l'attuazione delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico che presenta una inevitabile ricaduta sulla dimensione della salute pubblica e che sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica.

I recenti casi posti all'attenzione di media e istituzioni nonché la necessità di rendere più efficace l'azione sui Siti inquinati di interesse nazionale, come sottolineato dalla Commissione bicamerale ecomafie, rendono improcrastinabile la piena attuazione della legge 132/2016 sul Sistema Nazionale di protezione dell'ambiente, nonché della legge 68/2015 sugli Ecoreati.

In tale contesto, il potenziamento delle agenzie promosso da tale emendamento, richiede l'adeguamento delle risorse umane e strumentali, strutturato a totale carico dei bilanci regionali e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per consentire lo svolgimento a pieno regime dei compiti istituzionali a cui le agenzie regionali sono deputate, si rende necessario rimuovere i vincoli di natura finanziaria che non consentono le assunzioni di personale in possesso delle competenze necessarie a valutare gli effetti ambientali e